



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA  
QUINDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

PROT.                      /S.C.

ONOREVOLE PRESIDENTE  
DELLA QUINTA COMMISSIONE  
S E D E

*OGGETTO: Fondi di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equità per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative – PO FESR Sardegna 2014-202° - Modifiche Direttive di attuazione. P/130.*

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

IL PRESIDENTE

*Giuseppe Ganau*  
*Giuseppe Ganau*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XV LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il *Documento*

di iniziativa della *Giunta regionale*

**P/130**

concernente:

*"Fondi di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equità per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative – PO FESR Sardegna 2014-2020 – Modifica Direttive di attuazione"*.

è assegnato, per l'espressione del parere, alla *Quinta* Commissione permanente,

IL PRESIDENTE



ASQ



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

Il Presidente

*Prot. n° 17252*

10 OTT 2016

- > *↓* Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore dell'Industria

**Oggetto:** Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative - PO FESR Sardegna 2014-2020 - Modifica Direttive di attuazione.

Si trasmette in allegato, per l'esame della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, copia della deliberazione n. 52/29, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 27 settembre 2016.

Il Presidente

Francesco Pigliaru

Dir. Gen. Pres.

A. De Martini

Uff. Segr. - Funz. Istr.

A. Fumera

*SC 10/5*  
*no*





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Presenze seduta Giunta Regionale del 27 settembre 2016.**

**Presiede:**

Francesco Pigliaru

**Sono presenti gli Assessori:**

~~Affari generali, personale e riforma della regione~~

~~Gianmario Demuro~~

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Raffaele Paci

Enti locali, finanze ed urbanistica

Cristiano Erriu

Difesa dell'ambiente

Donatella Emma Ignazia Spano

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Elisabetta Giuseppina Falchi

Turismo, artigianato e commercio

Francesco Morandi

~~Lavori pubblici~~

~~Paolo Giovanni Maninchedda~~

Industria

Maria Grazia Piras

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Virginia Mura

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Claudia Firino

~~Igiene e sanità e assistenza sociale~~

~~Luigi Benedetto Arru~~

Trasporti

Massimo Deiana

**Assiste il Direttore generale**

Alessandro De Martini

**Si assentano:**

L'Assessore Firino dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 17.

L'Assessore Piras dalla deliberazione n. 18 alla deliberazione n. 28.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/29 DEL 27.9.2016

**Oggetto:** Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative - PO FESR Sardegna 2014-2020. Modifica Direttive di attuazione.


L'Assessore dell'Industria, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che con le deliberazioni n. 46/14 del 22 settembre 2015 e n. 55/14 del 17 novembre 2015 la Giunta regionale ha approvato le Direttive di attuazione del Fondo di capitale di rischio (venture capital) di cui all'azione 3.6.4 del PO FESR Sardegna 2014-2020.

Il Fondo interviene co-investendo in operazione di equity degli investitori privati, ovvero nell'acquisizione diretta, in aumento di capitale, di partecipazioni finanziarie temporanee e di minoranza in piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti in tutti i settori di attività con le esclusioni e limitazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di stato.

L'Assessore dell'Industria rappresenta che dal 15 febbraio 2016 sono stati aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse degli investitori privati per l'inserimento nell'elenco degli operatori autorizzati a co-investire con il Fondo. In data 27 aprile 2016 sono invece stati aperti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo per il co-investimento nel capitale di rischio in start up innovative.

Tenuto conto della tipologia di intervento, rivolto ad un target limitato di beneficiari, nel corso di questi mesi si è provveduto ad organizzare eventi promozionali mirati al fine di illustrare il funzionamento del Fondo. In particolare il 22 giugno a Milano, in collaborazione con l'AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt), è stato presentato il funzionamento del Fondo agli investitori istituzionali. Si è trattato di un incontro proficuo anche perché ha permesso di individuare alcune criticità del funzionamento del Fondo. Infatti ad oggi il Fondo non ha suscitato l'interesse degli investitori privati e si ritiene che ciò possa essere attribuito in particolare alle seguenti motivazioni:

- i soggetti privati aventi i requisiti per co-investire con il Fondo non comprendono alcune





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


DELIBERAZIONE N. 52/29  
DEL 27.9.2016

importanti tipologie di investitori privati operanti nel territorio regionale e nazionale ovvero le società che hanno quale oggetto sociale e attività prevalente la gestione di Fondi di venture capital e/o l'acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni in società di capitali. In tal caso se non si tratta di Società quotate nella Borsa italiana si ritiene utile richiedere anche o il possesso di esperienza almeno triennale in operazioni di seed e start up capital o di aver effettuato operazioni di seed e start up capital in almeno dieci imprese innovative;

- l'importo dell'investimento massimo ammissibile all'intervento del Fondo, pari a euro 1.000.000, risulta troppo basso rispetto all'importo medio degli investimenti effettuati in start up da Fondi di venture capital;
- la remunerazione preferenziale prevista per gli investitori istituzionali non risulta particolarmente vantaggiosa confrontata con altri strumenti simili.

A tal proposito l'Assessore dell'Industria, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ritiene di dover sottoporre all'attenzione della Giunta regionale la seguente proposta di modifica delle Direttive di attuazione del Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative:

- la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 delle Direttive di attuazione viene così sostituita: "e) Società di capitali di diritto italiano o di diritto di altri Stati membri dell'Unione Europea, quotate in Borsa, aventi quale oggetto sociale la gestione di fondi di Venture Capital e/o l'acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni in società di capitali";
- dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 delle Direttive di attuazione viene inserito: "f) Società di capitali di diritto italiano o di diritto di altri Stati membri dell'Unione Europea, aventi quale oggetto sociale e attività prevalente la gestione di fondi di Venture Capital e/o l'acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni in società di capitali e in grado di dimostrare o esperienza almeno triennale in operazioni di seed e start up capital in imprese innovative o, in alternativa, di aver effettuato operazioni di seed e start up capital in almeno dieci imprese innovative";
- nell'art. 6, comma 3, l'importo massimo di investimento è modificato da euro 1.000.000 a euro 2.000.000;
- il comma 4 dell'articolo 9 delle Direttive di attuazione viene così sostituito: "Nel caso di rientro dei capitali con utile, una volta ripartito il capitale investito tra Fondo e investitore privato e sulla base delle percentuali di partecipazione al capitale, la quota eccedente (utile) sarà così





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/29  
DEL 27.9.2016

ripartita:


1. in caso di utile fino al 10% del capitale investito: 60% dell'utile all'investitore privato e 40% al Fondo;
2. in caso di utile oltre il 10% e fino al 30% del capitale investito: 65% dell'utile all'investitore privato e 35% al Fondo;
3. in caso di utile oltre il 30% e fino al 60% del capitale investito: 70% dell'utile all'investitore privato e 30% al Fondo;
4. in caso di utile oltre il 60% del capitale investito: 80% dell'utile all'investitore privato e 20% al Fondo".

La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria

#### DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche, inserite nel testo integrato allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, delle Direttive di attuazione del Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative approvate con le Delib.G.R. n. 46/14 del 22 settembre 2015 e n. 55/14 del 17 novembre 2015:

- la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 delle Direttive di attuazione viene così sostituita: "e) Società di capitali di diritto italiano o di diritto di altri Stati membri dell'Unione Europea, quotate in Borsa, aventi quale oggetto sociale la gestione di fondi di Venture Capital e/o l'acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni in società di capitali";
- dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 delle Direttive di attuazione viene inserito: "f) Società di capitali di diritto italiano o di diritto di altri Stati membri dell'Unione Europea, aventi quale oggetto sociale e attività prevalente la gestione di fondi di Venture Capital e/o l'acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni in società di capitali e in grado di dimostrare o esperienza almeno triennale in operazioni di seed e start up capital in imprese innovative o, in alternativa, di aver effettuato operazioni di seed e start up capital in almeno dieci imprese innovative";
- nell'art. 6 comma 3 l'importo massimo di investimento è modificato da euro 1.000.000 a euro





REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/29  
DEL 27.9.2016

2.000.000;

- il comma 4 dell'articolo 9 delle Direttive di attuazione viene così sostituito: "Nel caso di rientro dei capitali con utile, una volta ripartito il capitale investito tra Fondo e investitore privato sulla base delle percentuali di partecipazione al capitale, la quota eccedente (utile) sarà così ripartita:
1. in caso di utile fino al 10% del capitale investito: 60% dell'utile all'investitore privato e 40% al Fondo;
  2. in caso di utile oltre il 10% e fino al 30% del capitale investito: 65% dell'utile all'investitore privato e 35% al Fondo;
  3. in caso di utile oltre il 30% e fino al 60% del capitale investito: 70% dell'utile all'investitore privato e 30% al Fondo;
  4. in caso di utile oltre il 60% del capitale investito: 80% dell'utile all'investitore privato e 20% al Fondo".

La presente deliberazione sarà trasmessa alla competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

F.to Alessandro De Martini



**Il Presidente**

F.to Francesco Pigliaru



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO (VENTURE CAPITAL) PER INVESTIMENTI IN  
EQUITY PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI IMPRESE INNOVATIVE**

**Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 art.25**

**DIRETTIVE DI ATTUAZIONE**

**ART.1**


**COSTITUZIONE E FINALITA' DEL FONDO**

1. Al fine di contribuire al miglioramento dell'efficienza del mercato dei capitali e favorire lo sviluppo del mercato del capitale di rischio, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12 è costituito un Fondo di capitale di rischio per investimenti in equity per l'avvio e il primo sviluppo di piccole e medie imprese innovative di nuova o recente costituzione che abbiano un valido progetto di sviluppo e con prospettive di crescita sia dimensionale, che reddituale.
2. Il Fondo opererà tramite il co-investimento in operazioni di conferimenti di capitale in piccole e medie imprese selezionate da investitori privati (intermediari finanziari, investitori o gestori di Fondi di venture capital e incubatori certificati) .
3. Gli interventi del Fondo riguardano investimenti di seed capital (finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale, che precedono la fase di avvio – start-up), e di start-up capital (finanziamento per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale).
4. Il Fondo interviene con aiuti al finanziamento del rischio a livello degli intermediari finanziari e degli investitori privati indipendenti di cui all'art. 5 delle presenti Direttive e al livello delle imprese ammissibili di cui al successivo art. 6 ai sensi degli articoli 21 e 24 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

**ART. 2**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. La costituzione e la gestione del Fondo di capitale di rischio è regolata oltre che dalle presenti Direttive di attuazione dalla seguente normativa:
  - Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 art.25;





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- Legge Regionale 30 giugno 2011, n. 12 art. 1;
- Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 art. 1 comma 3;
- D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012: "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
- Decreto MEF del 02.4.2015 n.53;
- PO FESR Sardegna 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006.

**ART.3**

**GESTIONE DEL FONDO**

1. La gestione del Fondo di capitale di rischio è affidata con procedura diretta alla SFIRS Spa società *in house* della Regione Autonoma della Sardegna tramite la sottoscrizione di apposita convenzione.
2. Le risorse pubbliche destinate al co-investimento sono versate in un conto corrente con una contabilità totalmente separata dalle altre attività del soggetto gestore.

**ART.4**

**INVESTITORI PRIVATI**


1. Il Fondo di capitale di rischio interverrà co-investendo in operazioni di equity selezionate da investitori privati aventi i seguenti requisiti:
  - a) banche autorizzate in Italia e succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, iscritte all'albo nazionale per l'esercizio dell'attività bancaria di cui agli artt. 13 e 64 del D. Lgs. N. 385/93;





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) intermediari finanziari iscritti nell'elenco ex art. 106 comma 1 del Testo Unico Bancario che esercitano nei confronti del pubblico, con carattere di professionalità, l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, così definita dall'art.3 c.1 del Decreto MEF del 02.4.2015 n.53;
  - c) intermediari finanziari comunitari, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione Europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso paese, le attività di cui all'art. 106 c.1 del T.U.B. (art.1 lett. g del Decreto MEF del 02.4.2015 n.53).
  - d) SICAV (Società di investimento a capitale variabile) e SICAF (Società di investimento a capitale fisso) e di SGR (Società di Gestione del Risparmio) iscritte nell'albo di cui all'art. 35 D.lgs. 58/1998;
  - e) Società di capitali di diritto italiano o di diritto di altri Stati membri dell'Unione Europea, quotate nella Borsa italiana, aventi quale oggetto sociale la gestione di fondi di Venture Capital e/o l'acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni in società di capitali ;
  - f) Società di capitali di diritto italiano o di diritto di altri Stati membri dell'Unione Europea, aventi quale oggetto sociale e attività prevalente la gestione di fondi di Venture Capital e/o l'acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni in società di capitali e in grado di dimostrare o esperienza almeno triennale in operazioni di seed e start up capital in imprese innovative o, in alternativa, di aver effettuato operazioni di seed e start up capital in almeno dieci imprese innovative;
  - g) Incubatori di start- up innovative certificati ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012.
2. Gli investitori privati devono essere indipendenti ai sensi dell'art. 2 punto 72 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero non devono essere già soci dell'impresa beneficiaria
3. L'Assessorato dell'industria procederà alla pubblicazione, con procedura di evidenza pubblica, di un apposito avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte dei potenziali investitori privati che saranno selezionati dal Soggetto Gestore sulla base dei criteri che saranno definiti nello stesso avviso. Gli investitori privati così selezionati saranno inseriti in apposito elenco.
4. Il Fondo di capitale di rischio potrà intervenire co-investendo in operazioni di equity selezionate da investitori privati inseriti nell'elenco di cui al comma 3.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## ART.5


### IMPRESE BENEFICIARIE

1. Le imprese in cui può co-investire il Fondo di capitale di rischio sono le piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, operanti in tutti i settori di attività con le esclusioni e limitazioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Le imprese devono corrispondere alla definizione di *start-up innovativa* di cui all'art. 25 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 e ss.mm.ii.
3. Non possono essere concessi aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.
4. Gli aiuti non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
5. Le imprese beneficiarie dovranno avere una sede operativa in Sardegna al momento del versamento delle risorse per l'acquisizione della partecipazione. Pertanto l'attività oggetto del finanziamento dovrà essere svolta in Sardegna.
6. Le imprese beneficiarie al momento dell'investimento del Fondo devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
  - a. non aver operato in alcun mercato;
  - b. avere necessità di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo determinato a partire dall'anno di costituzione.

## ART. 6

### TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E VINCOLI DI INVESTIMENTO DEL FONDO

1. La partecipazione al capitale sociale viene assunta nelle imprese di cui all'articolo 5 che necessitano di un sostegno finanziario per lo studio del progetto iniziale (seed capital) e/o per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale (start up capital) allo scopo di aumentare la capacità produttiva attraverso la realizzazione di un programma di innovazione tecnologica.
2. Il Fondo interviene co-investendo in operazione di equity degli investitori privati di cui al





**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

precedente articolo 4, ovvero nell'acquisizione diretta, in aumento di capitale, di partecipazioni finanziarie temporanee e di minoranza.

3. La partecipazione diretta acquisita dall'investitore privato comprensiva del co-investimento del Fondo regionale non potrà superare il 49 % del capitale sociale dell'impresa beneficiaria per un importo minimo di euro 150.000,00 e massimo di euro 2.000.000,00 e sarà temporanea, in quanto dovrà essere smobilizzata al massimo dopo cinque anni dalla data della relativa assunzione. L'intervento del Fondo può essere suddiviso in più tranches.
4. Le assunzioni di partecipazioni da parte del Fondo possono avvenire esclusivamente in occasione di un aumento di capitale dell'impresa beneficiaria, attraverso la sottoscrizione di nuove quote o azioni e mediante versamento di denaro liquido, anche comprendente un eventuale sovrapprezzo eccedente il valore nominale delle partecipazioni.
5. Sono esclusi interventi che consistano in meri finanziamenti delle passività e che prevedono un incremento della posizione debitoria dell'impresa beneficiaria per il finanziamento dell'operazione (buy out).
6. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

**ART.7**

**SELEZIONE PROPOSTE INVESTIMENTO**

1. Con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Industria, verranno accertate le risorse finanziarie disponibili per il Fondo di capitale di rischio e verranno fissati, con apposito "avviso" adeguatamente pubblicizzato, le modalità e i termini per la presentazione delle domande da parte degli investitori privati di cui all'art.4 e delle imprese beneficiarie di cui all'art. 5.
2. Il Fondo di capitale di rischio è gestito mediante procedura valutativa a sportello ai sensi D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, pertanto le domande saranno istruite secondo il loro ordine di presentazione alla SFIRS S.p.A.
3. Gli investitori privati presentano, entro i termini fissati, la domanda di co-investimento da parte del Fondo di capitale di rischio sottoscritta anche dall'impresa oggetto della





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**


proposta di investimento. La domanda dovrà essere trasmessa al soggetto gestore SFIRS S.p.A., unitamente alla documentazione richiesta nell'avviso, e all'Assessorato dell'industria. Le domande pervenute saranno esaminate dalla SFIRS S.p.A. che predispone le relazioni istruttorie.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sarà istituito un Comitato di investimento con il compito di deliberare in merito all'ammissibilità delle proposte di investimento su cui è richiesto l'intervento del Fondo, sulla base delle relazioni istruttorie predisposte dalla SFIRS S.p.A..
5. Le decisioni del Comitato di investimento sulle singole proposte di investimento vengono trasmesse all'Assessorato dell'industria per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi di competenza.

**ART.8**

**CRITERI DI VALUTAZIONE**

1. Nella valutazione delle domande verranno attribuiti dei punteggi alle singole proposte di investimento, che saranno esplicitati nell'avviso di cui all'art. 7, sulla base dei seguenti criteri:
  - la capacità di contribuire alla riorganizzazione innovativa, alla rigenerazione ed alla crescita in ambiti e settori produttivi ad alta potenzialità, strategici dell'economia regionale;
  - la capacità di contribuire al conseguimento di obiettivi di eco-innovazione e la promozione di un uso efficace delle risorse, la crescita culturale e della biodiversità;
  - la capacità di contribuire alla realizzazione di investimenti in grado di produrre dinamiche positive del valore aggiunto e dell'occupazione;
  - la coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo, con il PO FESR Sardegna 2014-2020 e con la Strategia per la Specializzazione Intelligente.
2. Le operazioni di finanziamento devono basarsi su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria
3. Ciascun investimento del Fondo deve prevedere una strategia di uscita chiara e






REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

realistica.

#### ART.9

#### MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO

1. Il rapporto di partecipazione sarà regolato da appositi patti parasociali che saranno stipulati tra la SFIRS S.p.A, l'impresa beneficiaria e l'investitore privato che disciplineranno i tempi e modalità di ingresso nella compagine sociale, obblighi a carico dei soci e della società, le modifiche statutarie, i vincoli alle modifiche della compagine sociale, il monitoraggio della partecipazione, la designazione di rappresentanti del Fondo e dell'investitore privato negli organi sociali e di controllo della impresa partecipata, la definizione delle modalità di disinvestimento.
2. Le singole operazioni di investimento sono co-finanziate dal Fondo con un conferimento di capitale pari al massimo al 50 % dell'investimento.
3. Gli interventi di partecipazione al capitale sociale prevedono una ripartizione asimmetrica dei rischi e dei proventi tra Fondo e investitori privati che devono essere definite nei patti parasociali. In caso di disinvestimento (exit) in perdita, in ossequio al principio della mitigazione del rischio, la somma recuperata sarà garantita prioritariamente all'investitore privato fino a copertura del 25% del capitale investito. Pertanto, qualora la somma recuperata sia inferiore al minimo garantito all'investitore privato l'intero importo del disinvestimento sarà riconosciuta all'investitore privato. In caso di exit superiore al minimo garantito l'importo incassato sarà ripartito tra investitore privato e Fondo sulle base delle percentuali di partecipazione al capitale. In caso di perdita totale del capitale investito non sarà garantito alcun rientro all'investitore privato. In ogni caso la prima perdita (*first loss*) del Fondo è limitata al 25% dell'importo totale degli investimenti.
4. Nel caso di rientro dei capitali con utile, una volta ripartito il capitale investito tra Fondo e investitore privato sulla base delle percentuali di partecipazione al capitale, la quota eccedente (utile) sarà così ripartita:
  - In caso di utile fino al 10 % del capitale investito: 60 % dell'utile all'investitore privato e 40 % al Fondo;
  - In caso di utile oltre il 10 % e fino al 30 % del capitale investito : 65 % dell'utile all'investitore privato e 35 % al Fondo;





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- In caso di utile oltre il 30 % e fino al 60 % del capitale investito : 70 % dell'utile all'investitore privato e 30 % al Fondo;
- In caso di utile oltre il 60 % del capitale investito : 80 % dell'utile all'investitore privato e 20 % al Fondo;

#### ART. 10

##### DURATA DEL REGIME D'AIUTO E DEL FONDO

1. Il regime di aiuti è applicabile sino al 31 dicembre 2020 e comunque fino alla scadenza del periodo di applicabilità del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
2. Prima dell'applicazione, una sintesi delle presenti Direttive verrà comunicata alla Commissione Europea, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Sull'attuazione del regime verrà trasmesso un rapporto annuale alla Commissione Europea.
4. L'Assessorato dell'industria potrà effettuare qualsiasi tipo di controllo sia sulle singole operazioni di partecipazione che sul corretto funzionamento del Fondo.

